

**DELIBERA N. 306/23/CONS**

**OTTEMPERANZA ALL'ORDINE CONTENUTO NELLA DELIBERA  
N. 91/22/CONS NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER LA  
VIOLAZIONE DELLA DELIBERA N. 10/21/CONS IN MATERIA DI BLOCCO  
E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI *PREMIUM* E ACQUISIZIONE DELLA  
PROVA DEL CONSENSO**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 5 dicembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito anche solo “*Codice*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante “*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*”, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40, di seguito “*decreto Bersani*”;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 10/21/CONS, del 14 gennaio 2021, recante “*Disposizioni in materia di blocco e attivazione dei servizi premium e di acquisizione della prova del consenso*”;

VISTA la delibera n. 104/21/CONS, del 31 marzo 2021, recante “*Proroga del termine di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 10/21/CONS recante disposizioni in materia di blocco e attivazione dei servizi premium e di acquisizione della prova del consenso*”;

VISTA la delibera n. 91/22/CONS, del 31 marzo 2022, recante “*Ordinanza ingiunzione nei confronti della società TIM S.p.A. per la violazione dell’art. 1, comma 3-quater, del decreto-legge n. 7/2007, in combinato disposto con gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della delibera n. 10/21/CONS in materia di blocco e attivazione dei servizi premium e di acquisizione della prova del consenso*” con cui, tra l’altro, è stato ordinato alla società TIM S.p.A. “*di implementare, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la prevista procedura di acquisizione della prova del consenso tramite l’inserimento del numero di telefono e una one time password (OTP) da parte del cliente per i servizi in abbonamento erogati in modalità carrier billing offerti direttamente da TIM - a brand TIM -, informando l’Autorità dell’avvenuto adempimento*”;

VISTA la delibera n. 264/22/CONS, del 19 luglio 2022, recante “*Proroga del termine di adempimento dell’ordine contenuto nella delibera n. 91/22/CONS nei confronti della società TIM S.p.A. per la violazione della delibera n. 10/21/CONS in materia di blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso*”;

VISTA la delibera n. 97/23/CONS, del 19 aprile 2023, recante “*Sospensione dell’esecutività dell’ordine contenuto nella delibera n. 91/22/CONS nei confronti della società TIM S.p.A. per la violazione della delibera n. 10/21/CONS in materia di blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso*” con cui è stata sospesa per 6 mesi prorogabili una sola volta, ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, della l. n. 241/1990, tenuto conto della cessazione e sospensione *servizi in abbonamento erogati in modalità carrier billing offerti direttamente da TIM - a brand TIM*, l’esecutività del termine di adempimento dell’ordine a TIM impartito ai sensi della delibera n. 91/22/CONS, fino alla successiva comunicazione da parte della medesima Società in merito alla eventuale ripresa della commercializzazione dei predetti servizi;

CONSIDERATO che, nella predetta delibera n. 97/23/CONS, l’Autorità ha, altresì, disposto che “*nel caso in cui TIM decida di riprendere la commercializzazione dei servizi in parola, dovrà previamente comunicare all’Autorità l’avvenuto adeguamento alle disposizioni previste a tutela dell’utenza finale in materia di attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso con specifico riferimento all’introduzione di una procedura di attivazione mediante inserimento di apposita OTP anche per i servizi, a brand TIM e disponibili su piattaforma TIM, erogati in modalità carrier billing di cui, in particolare, all’ordine contenuto nella delibera n. 91/22/CONS*” e che “*trasmetta all’Autorità un resoconto trimestrale in ordine alle progressive decisioni aziendali*

*concernenti l'eventuale ripresa della commercializzazione dei servizi in esame e dei connessi adempimenti finalizzati alla introduzione della descritta procedura di acquisto tramite OTP*”;

VISTA la nota del 2 agosto 2023 con cui la società TIM S.p.A. (TIM) ha fornito il primo resoconto trimestrale così come disposto dalla delibera n. 97/23/CONS, rappresentando che (*omissis*) oggetto dell'ordine impartito con la delibera n. 91/22/CONS;

CONSIDERATO che, nella suddetta nota, la Società ha, comunque, ribadito che, in caso di ripresa, *medio tempore*, della commercializzazione dei servizi in esame, avrebbe comunicato all'Autorità l'avvenuto adeguamento alle disposizioni previste a tutela dell'utenza finale in materia di attivazione dei servizi *premium* e acquisizione della prova del consenso di cui alla delibera n. 91/22/CONS;

VISTA la successiva nota del 26 ottobre 2023 con cui TIM, dopo aver richiamato la precedente corrispondenza, con cui aveva già preannunciato la chiusura del servizio “*TIM Music*” a decorrere dal 30 giugno 2023 e la contestuale sospensione della commercializzazione degli altri due servizi, ha comunicato la definitiva decisione di cessare la commercializzazione anche dei servizi “*TIM Games*” e “*TIM I Love Games*”, tramite canale *web* e *App*, laddove sia previsto l'addebito su credito prepagato;

RITENUTO, pertanto, che, sulla base di quanto allegato da TIM e alla luce della cessazione della commercializzazione dei servizi in parola, non permangano le ragioni giustificatrici dell'ordine conformativo originariamente impartito poiché risulta eliminato a monte il rischio di attivazioni fraudolente e che dunque possa allo stato considerarsi cessata la materia del contendere;

RITENUTO, opportuno stabilire che, nel caso in cui dovesse in futuro riprendere la commercializzazione dei servizi in parola, TIM sarà comunque tenuta a osservare previamente le disposizioni previste a tutela dell'utenza finale dalla delibera n. 10/21/CONS in materia di attivazione dei servizi *premium* e acquisizione della prova del consenso con specifico riferimento all'introduzione di una procedura di attivazione mediante inserimento di apposita OTP anche per i servizi, a *brand* TIM e disponibili su piattaforma TIM, erogati in modalità *carrier billing*, come anche specificato nell'ordine contenuto nella delibera n. 91/22/CONS, dandone previa comunicazione all'Autorità;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **(Ottemperanza all'ordine contenuto nella delibera n. 91/22/CONS)**

1. A seguito della cessazione della commercializzazione dei servizi digitali in abbonamento a *brand* TIM offerti sulla propria piattaforma in modalità *carrier billing*, comunicata con nota del 26 ottobre 2023 della società TIM S.p.A. - codice fiscale 00488410010 -, con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (MI), è venuto meno l'oggetto dell'ordine di cui alla delibera n. 91/22/CONS, emesso nei confronti della medesima Società al fine di far implementare da parte di quest'ultima una procedura di acquisto mediante l'introduzione di un'apposita OTP, con conseguente cessazione, allo stato, della materia del contendere.
2. Nel caso di ripresa dell'attività di commercializzazione dei servizi di cui al comma 1, TIM sarà in ogni caso tenuta a conformarsi sin dall'avvio a quanto previsto dalla delibera n. 10/21/CONS, come specificato nell'ordine di cui alla delibera n. 91/22/CONS, dandone previa comunicazione all'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 dicembre 2023

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba